

D.M. Economia e Finanze 20 giugno 2003

Istituzione della nuova serie "A8" di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: "Istituzione della nuova serie "A7" di buoni fruttiferi postali ", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 – parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla "A8".

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "A7", istituita con decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003.

Art. 2

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie "A8" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A8" sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A8" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A8"

| | Saggio di interesse lordo |
|----------|------------------------------|
| 1° anno | 1,75% |
| 2° anno | 2,00% |
| 3° anno | 2,50% |
| 4° anno | 3,00% |
| 5° anno | 3,00% |
| 6° anno | 4,25% |
| 7° anno | 4,25% |
| 8° anno | 4,25% |
| 9° anno | 4,25% |
| 10° anno | 4,75% |
| 11° anno | 4,75% |
| 12° anno | 4,75% |
| 13° anno | 4,75% |
| 14° anno | 4,75% |
| 15° anno | 5,00% |
| 16° anno | 5,00% |
| 17° anno | 5,00% |
| 18° anno | 5,00% |
| 19° anno | 5,00% |
| 20° anno | 5,00% |

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.